APPROFONDIMENTO CIVILE

Sfogo sui social, licenziamento illegittimo se giustificato da un forte stato emotivo (Cass. 26446/2024)

Data pubblicazione: 03/02/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con l'ordinanza n. 26446/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che un licenziamento per giusta causa è da considerarsi illegittimo se le dichiarazioni offensive di una dipendente sui social sono conseguenza di un forte stato emotivo, scatenato da un comportamento ingiusto del datore di lavoro.

LA VICENDA

Il caso riguardava una lavoratrice che era stata licenziata dopo aver pubblicato su un social commenti critici e diffamatori nei confronti della propria azienda e dei suoi vertici. Le sue parole erano scaturite da un evento traumatico: ***suo marito, anch'egli dipendente dell'azienda, si era infortunato gravemente a seguito di una fuoriuscita di sostanze tossiche nei locali aziendali***.

La Corte d'Appello di Firenze aveva annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione della dipendente. Secondo i giudici, il comportamento della lavoratrice era giustificabile come ***una reazione emotiva immediata ad un "fatto ingiusto"***, riconducibile alla società, e dunque non così grave da giustificare la cessazione del rapporto di lavoro.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione, sulla scia di quanto deciso dalla Corte di Appello, l'episodio si configurava come uno sfogo emotivo eccezionale, strettamente legato al contesto di un evento traumatico e non come una condotta intenzionalmente lesiva, in quanto era stata accertata:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- **L'assenza di dolo**: Lo stato di ira della lavoratrice era determinato da un fatto grave e ingiusto, ossia l'infortunio del marito, e non da un'intenzione deliberata di danneggiare l'azienda.
- **La mancanza di proporzionalità del licenziamento**: Le frasi incriminate, pur potendo avere rilevanza disciplinare, non erano così gravi da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.

Di conseguenza, il licenziamento era da considerarsi illegittimo.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati